

3 giugno 2020

## Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

### SOCIETARIO

#### Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio annuale

*Il 12 maggio 2020 il Parlamento Lussemburghese ha adottato specifiche misure volte a prorogare temporaneamente i termini previsti per il deposito e per la successiva pubblicazione del bilancio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni da allegare al bilancio.*

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'epidemia Covid-19, il Parlamento Lussemburghese ha introdotto una disciplina temporanea in base alla quale sono stati prorogati di 3 mesi i termini previsti per il deposito e per la pubblicazione del bilancio annuale di esercizio, per il bilancio consolidato e per le relative relazioni; coerentemente a ciò, quindi, tutte le società il cui esercizio finanziario si è concluso in data 31 dicembre 2019 potranno depositare il loro bilancio d'esercizio presso il competente Registro delle Imprese entro il 31 ottobre 2020 (invece del 31 luglio 2020).

Conseguentemente, le società avranno un periodo di ulteriori (i) 3 mesi per convocare le rispettive assemblee per l'approvazione del bilancio – *i.e.* l'assemblea dei soci può essere convocata come ultima data possibile al 30 settembre 2020 – (ii) 9 mesi (invece che di 6 mesi) per proporre l'approvazione del bilancio e (iii) 10 mesi (invece di 7 mesi) per depositarli presso il competente Registro delle Imprese.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, per l'esercizio finanziario conclusosi al 31 dicembre 2019, le società di diritto lussemburghese avranno tempo 10 mesi per chiedere all'assemblea di approvare il bilancio nonché per depositare e pubblicare i relativi bilanci.

Ciò premesso, il Parlamento nel prevedere la predetta proroga, ha altresì disposto che durante tale periodo l'eventuale presentazione tardiva del bilancio di esercizio e delle relative relazioni non potrà comportare l'apertura di alcun procedimento penale; conseguentemente, gli amministratori che entro il termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio non hanno presentato il progetto di bilancio all'assemblea per sua approvazione e che entro il termine di 7 mesi dalla chiusura dell'esercizio non hanno provveduto a depositare e pubblicare il bilancio e relativi allegati approvato, non saranno soggetti ad alcuna sanzione.

In ultimo, si segnala che la proroga si applica solo ai bilanci di esercizio annuali e/o consolidati e relativi allegati, e alle assemblee dei soci con riguardo agli esercizi chiusi non più tardi del 24 giugno 2020 (*i.e.* data attualmente prevista per la conclusione dello stato di pandemia), mentre, in ogni caso, non si applica nel caso i cui i termini del deposito e di pubblicazione nonché quelli per la convocazione per l'assemblea siano già scaduti alla data del 18 marzo 2020 (data che coincide con la dichiarazione di emergenza).

## FISCALE

### **Applicazione della DAC 6, riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica**

*La Commissione Europea ha proposto che gli Stati membri potranno disporre di tre mesi supplementari per scambiarsi informazioni su determinati meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale.*

In relazione alla DAC 6, riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, si precisa che obbligati a tale comunicazione sono, *in primis*, intermediari e contribuenti, tuttavia non viene disdegnata la collaborazione informativa proveniente da "qualunque persona" che sia a conoscenza dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto a notifica (e non comunicato).

In Lussemburgo, tale processo di comunicazione dovrebbe partire dal 1 ottobre 2020 (rispetto alla data originale prevista per il 1 luglio 2020). Tuttavia, rimane fissata al 1 luglio 2020 la data a partire dalla quale si applica la DAC 6. Quindi, anche tutti gli accordi presi durante tale periodo di rinvio dovranno comunque essere oggetto di segnalazione.

Inoltre, le autorità fiscali degli Stati membri devono scambiare tra loro le informazioni relative a tali accordi transfrontalieri. Tale scambio automatico di informazioni dovrebbe avvenire entro un mese a partire dalla fine del trimestre nel quale ha ricevuto le informazioni da parte di intermediari e contribuenti.

La Commissione Europea ha proposto di estendere il periodo di differimento per la presentazione e lo scambio di informazioni per un massimo di tre mesi aggiuntivi. Infatti, in funzione dell'evoluzione della pandemia di coronavirus, la Commissione Europea ha proposto che gli Stati membri potranno disporre di tre mesi supplementari per scambiarsi informazioni su determinati meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale. Tale proroga proposta riguarda soltanto i termini per la presentazione delle relazioni, mentre, il giorno d'inizio di applicazione della DAC 6 resta comunque fissato al 1 luglio 2020 e i meccanismi soggetti all'obbligo di notifica avviati nel periodo di rinvio dovranno essere comunque segnalati una volta terminata la proroga.

Questa proposta di proroga è stata considerata una risposta positiva alle forti preoccupazioni che si erano create intorno all'applicazione della DAC 6. Infatti, oltre alla pandemia di COVID-19, erano state sollevate anche forti preoccupazioni in relazione alla tardiva adozione delle leggi nazionali da parte di molti Stati membri, alla mancanza di orientamenti dettagliati in relazione allo schema di comunicazione, nonché di interpretazioni diverse delle nozioni chiave tra gli Stati membri.

Come anticipato, questa proposta è vista positivamente in quanto darà agli intermediari e ai contribuenti un tempo prezioso per meglio comprendere quali sono gli obblighi di segnalazione a cui sono tenuti, che in alcuni casi erano ancora incerti, data anche la mancanza di una guida dettagliata fornita dalle autorità fino ad oggi. Inoltre, darà loro più tempo per implementare e/o finalizzare l'implementazione dei processi di reporting interni.

Tale proposta dovrà ora essere adottata dal Consiglio dell'Unione Europea e, successivamente, dovrà essere recepita nelle legislazioni interne degli Stati membri.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Clicca [qui](#) per le nostre precedenti newsletter su questo argomento

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Emanuele Grippo**  
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 [emgrippo@gop.it](mailto:emgrippo@gop.it)



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.